

Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali - The italian council of customs brokers

Dermatite nodulare contagiosa dei bovini: misure di controllo all'ingresso nel territorio nazionale

Redazione · Wednesday, September 14th, 2016



L'Agenzia delle Dogane, con nota Prot. 89501 /RU del 1° agosto 2016, informa che con la nota prot. n 18475 del 01/08/2016 (allegata alla nota in commento), la Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) del Ministero della salute, ha rappresentato il rischio di introduzione nel territorio nazionale del virus della Lumpy Skin Disease (dermatite nodulare contagiosa) e ravvisato la necessità di implementare controlli rafforzati per contrastarne la diffusione. Con la stessa nota vengono fornite informazioni sulla malattia virale e precisato che la Lumpy Skin Disease è una malattia virale dei bovini, non trasmissibile agli esseri umani, diffusa in molti Paesi dell'Africa e dell'Asia. La trasmissione tra animali avviene attraverso vettori, come ad esempio mosche, zanzare e zecche, ma non è escluso il contagio

diretto o attraverso mezzi e strumenti contaminati.

L'Italia è tutt'ora indenne dalla Lumpy Skin Disease ma, la rapida diffusione della malattia in diversi Paesi del Medio-Oriente e dell'Europa orientale, Turchia, Grecia, Bulgaria, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Serbia, Kosovo, Albania e Montenegro, ha portato al blocco dei movimenti di animali dalle zone infette e richiede un'intensificazione delle attività di sorveglianza, considerato che il nostro Paese è interessato da intensi traffici da e verso tali Paesi.

Per prevenire la diffusione del virus nel territorio nazionale, il Ministero della Salute richiede quindi che gli Uffici Veterinari periferici del Ministero e gli Uffici delle Dogane, nell'ambito delle attività ordinarie di controllo, rafforzino le verifiche presso tutti i punti di entrata nel territorio nazionale allo scopo di accertare l'avvenuta disinsettazione, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto vuoti. La stessa nota richiama il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 320/1954, che prescrive che tutti gli autoveicoli che hanno trasportato animali, da qualunque provenienza, devono essere puliti, lavati e disinfettati, comprovando l'avvenuto trattamento. Tale operazione è a carico dell'operatore o del conducente del mezzo di trasporto con l'obbligo di garantire che il veicolo sia stato pulito, disinfettato e disinsettato dopo l'ultimo scarico di animali o di mangimi. Per semplificare ed armonizzare l'adempimento, in allegato alla nota in commento, è stato predisposto un modello di autodichiarazione bilingue (Italiano e Inglese) che dovrà essere compilato e sottoscritto dal trasportatore ed esibito dall'operatore responsabile o dal conducente al momento del controllo. Gli Uffici delle dogane forniranno alle locali strutture di confine del Ministero della Salute la propria disponibilità per la verifica delle attestazioni relative alla disinsettazione, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto in oggetto, fermo restando che, in caso di dubbi e/o di assenza/incompletezza della prevista dichiarazione, le stesse dovranno essere immediatamente interessate per l'applicazione delle misure previste dalla vigente normativa.

La Nota è disponibile al seguente [link](#)

This entry was posted on Wednesday, September 14th, 2016 at 5:35 pm and is filed under [Agenzia Dogane - Note, Articoli Newsletters](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.